N. 01395/2014REG.PROV.COLL. N. 01133/2012 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1133 del 2012, proposto da: GUEYE CHEIKH,

rappresentato e difeso dagli avv.ti Giandomenico Pitaro ed Antonio Salafia ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in Roma, viale di Villa Pamphili, 59,

contro

- QUESTURA di BARI,
- in persona del Questore p.t.;
- MINISTERO dell'INTERNO,

in persona del Ministro p.t.,

costituitisi in giudizio, ex lege rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati presso gli ufficii della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, 12,

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA – BARI - SEZIONE III n. 01113/2011, resa tra le parti, concernente rinnovo del permesso di soggiorno.

Visto il ricorso, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione dell'Interno;

Vista la memoria da quest'ultima prodotta a sostegno delle sue difese;

Vista l'Ordinanza n. 894/2012, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 2 marzo 2012, di reiezione della domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta, alla pubblica udienza del 13 febbraio 2014, la relazione del Consigliere Salvatore Cacace;

Udito, alla stessa udienza, l'avv. Massimo Salvatorelli dello Stato per gli appellati, nessuno essendo ivi comparso per l'appellante;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

In data 12 giugno 2007 l'odierno appellante, cittadino senegalese, chiedeva il rinnovo del permesso di soggiorno per « motivi commerciali/lavoro autonomo » ottenuto il 16 settembre 2006 con scadenza 25 luglio 2007.

In data 16 settembre 2008 la Questura di Bari respingeva la sua richiesta, sul rilievo dell'intervenuta sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'art. 26, comma 7-bis, del D. Lgs. n. 286/1998.

Con ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, l'interessato chiedeva l'annullamento di tale diniego, lamentando l'illegittimità costituzionale dell'art. 26, comma 7-bis, citato, la mancata notificazione del provvedimento allo straniero nella sua madre

lingua ed infine la omessa valutazione da parte dell'Amministrazione dell'assoluta sua non pericolosità, alla luce dell'avvenuta concessione in sede di detta condanna del beneficio della sospensione condizionale della pena e del suo raggiunto inserimento nel contesto sociale del nostro paese. Con la sentenza indicata in epigrafe il T.A.R., dopo che la Corte

costituzionale con Ordinanza n. 338 del 2010 aveva dichiarato inammissibile per carenza di motivazione sulla rilevanza la questione di legittimità costituzionale della menzionata disposizione dallo stesso sollevata, ha respinto il ricorso.

Con l'appello in epigrafe l'interessato ha chiesto la riforma dell'indicata sentenza, sostenendone l'erroneità in relazione alla reiezione del primo e del terzo motivo dell'originario ricorso.

Si è costituita in giudizio, per resistere, l'Amministrazione dell'Interno, che, con memoria in data 11 gennaio 2014, ha svolto analitiche considerazioni a sostegno della richiesta di reiezione dell'atto di appello.

Con Ordinanza n. 894/2012, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 2 marzo 2012, è stata respinta la domanda di sospensione dell'esecuzione della sentenza appellata.

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 13 febbraio 2014.

La Sezione ritiene di dover confermare l'appellata pronuncia.

Quanto al primo motivo d'appello, con il quale si deduce l'erronea applicazione del quadro normativo (con la effettuata mera verifica della sussistenza di una circostanza obiettivamente ostativa quale la condanna penale presa in considerazione dall'Amministrazione e con l'omessa valutazione della pericolosità concreta del condannato) in virtù di una

interpretazione non conforme ai principii costituzionali, lo stesso è in parte inammissibile ed in parte infondato: inammissibile, laddove pretende la valutazione in sede di appello del possesso da parte dell'appellante dei requisiti prescritti per il rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, del tutto inconferenti sia rispetto a quanto dedotto con il ricorso di primo grado (nel quale, come esattamente controdedotto dall'Amministrazione, "mai è stato fatto alcun cenno dal ricorrente" né ad essi né alla loro rilevanza "in merito alla specifica vicenda de qua"), sia rispetto alla specifica vicenda procedimentale, che non ha affatto per oggetto il permesso di cui all'art. 9 del D. Lgs. n. 286/1998, la cui richiesta non risulta peraltro che sia mai stata avanzata; infondato, laddove insiste sull'eccepita incostituzionalità dell'art. 26, comma 7-bis, del D. Lgs. n. 286/1998, che, nel disegnare l'automatismo del rifiuto del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo qualora lo straniero abbia riportato una condanna per uno dei reati inerenti alla tutela del diritto d'autore, opera una presunzione assoluta di pericolosità sociale, che, ad avviso del Collegio, non palesa profili di incostituzionalità, non urtando essa in modo manifesto con il principio di ragionevolezza e risultando non arbitraria la scelta del legislatore, effettuata all'ésito di un proporzionato bilanciamento del coacervo degli interessi incisi e dell'intangibilità del godimento da parte dello straniero dei diritti fondamentali (su cui v. Corte cost., sentt. n. 172 del 2012, n. 245 del 2011, n. 299 e n. 249 del 2010), di considerare la permanenza nel territorio dello Stato, in caso di intervenuta condanna definitiva per uno dei reati contemplati dalla norma, di pregiudizio agli interessi coinvolti dalla disciplina dell'immigrazione ed in particolare all'ordine pubblico economico

del paese.

Anche il secondo motivo d'appello risulta in parte inammissibile ed in parte infondato: inammissibile, laddove lamenta la mancata valutazione, sia da parte dell'Amministrazione che da parte del primo Giudice, della "sopravvenienza di nuovi elementi ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 286/1998", in tal modo introducendo, come già rilevato dalla Sezione in sede cautelare, "per la prima volta in sede di gravame avverso la sentenza di prime cure questioni nuove o nuovi temi di contestazione non dedotti nella precedente fase del giudizio né rilevabili d'ufficio, sì che le sopravvenienze per la prima volta in questo grado invocate potranno avere rilevo soltanto in sede di eventuale riedizione del procedimento amministrativo attivabile su istanza dell'interessato"; infondato, laddove, nel reiterare un profilo di doglianza già effettivamente mosso in prime cure, lamenta l'illegittimità dell'azione amministrativa per aver l'Amministrazione omesso di considerare l'assoluta sua non pericolosità attestata dall'essere egli ormai ben inserito nel contesto sociale italiano, dal momento che, come già sopra rilevato, il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per l'esistenza di una condizione preclusiva ex art. 26, comma 7-bis, citato consiste in attività strettamente vincolata, non residuando all'Amministrazione spazii di discrezionalità, salvo che si verta nell'ipotesi, che non ricorre nel caso di specie, di cui all'art. 5, co. 5, del D. Lgs. n. 286/1998, che, nell'ultimo periodo aggiunto dall'art. 2 del d.lgs. 8 gennaio 2007 n. 5, richiede che, in sede di rilascio, revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, si debba tener conto anche della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami

familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale (Cons. St., III, 17 maggio 2012, n. 2856). In conclusione, l'appello va respinto.

Le spese del grado, liquidate nella misura indicata in dispositivo, séguono, come di régola, la soccombenza.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge e, per l'effetto, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.

Condanna l'appellante alla rifusione di spese ed onorarii del presente grado in favore dell'Amministrazione appellata, liquidandoli in Euro 3.000,00=.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 13 febbraio 2014, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Terza – riunito in Camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)